

Da: pisanisi <pisanisi@pec.it>
Inviato: giovedì 19 maggio 2022 16:00
A: presidente.tribunale.cosenza; segreteria presidenza.tribunale.cosenza
Oggetto: Richiesta di autorizzazione pubblicazione entro il 21/05/2022
Allegati: richiesta autorizzazione pubblicazione tribunale.pdf; ricorso_d_ambrosio_antonio con firma digitale.pdf; Decreto fissazione udienza.pdf; Integrazione al piano con aggiornamento debitoria.pdf

Con la presente si trasmette Richiesta di autorizzazione alla pubblicazione del decreto di fissazione udienza. Si allega anche piano del consumatore e rimodulazione del piano per attualizzazione a seguito delle comunicazioni dei creditori ricevute il 18/05/2022 .

Per come disposto alla pagina 3 del decreto si chiede pubblicazione entro il 21/05/2022

Con osservanza

l'OCC

Pierluigi Pisani

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Visto: *si autorizza a essere*
nell'istante -
Cosenza, li 20-5-2022
IL CAPO DELL'UFFICIO
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr.ssa Maria Luisa Mingrone

Dott. PIERLUIGI PISANI
Dottore Commercialista - Revisore Legale
C.so D'Italia n. 115 - 87100 Cosenza - Tel. 0984/408520 - Fax 0984/408530
E-mail: pierluigipisani@seriml.191.it - PEC: pisanisi@pec.it
C. F. n. PSN PLG 69B08 D086G - P. I. 02140590783

Ill.mo Presidente del Tribunale di Cosenza

PEC : presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it

Oggetto: Richiesta pubblicazione decreto di fissazione udienza e piano del consumatore

Il sottoscritto Dott. Pierluigi Pisani, nato a Cosenza (CS) il 08/02/1969, c.f. PSNPLG69B08D086G in qualità di professionista nominato ex art. 15 co. 9 L. 3/2012, giusta decreto di nomina n. 140/2020 del 17/02/2020 del Tribunale di Cosenza, con studio in Cosenza - Corso Luigi Fera n.115, e pec : pisanisi@pec.it con la presente, nell'ambito della procedura ex L.3/2012 RG 20/2021, in riferimento a : **Sig. D'Ambrosio (C.F. DMBNTN65B17D086U)**

PREMESSO

che il Giudice designato, il dott. Previte, con decreto del 09/05/2022 dispone la pubblicazione del piano e del decreto sul sito del Tribunale di COSENZA, con la presente

RICHIEDE

l'autorizzazione alla pubblicazione presso il sito www.tribunale.cosenza.giustizia.it del decreto di Fissazione dell'udienza per la procedura con RG 20/2021 e del piano del consumatore.

Con osservanza

Cosenza, 19 Maggio 2022

Allegati u.s.

-Dott. Pierluigi Pisani-



Studio Legale Associato
Faillace - Santelli
via Galluppi n. 60
87100 - COSENZA
tel. 0984 / 22614
fax 0984 / 1860587

TRIBUNALE DI COSENZA

Sez. Fallimentare

RICORSO PER L'AMMISSIONE AL PIANO DEL
CONSUMATORE EX ART. 12 BIS L. 3/2012

per il Sig. D'Ambrosio Antonio, nato a Cosenza il 17.2.1965 (c.f. DMB NTN 65B17 D086U), residente in Luzzi (CS) alla C/da Cavoni n. 77, elettivamente domiciliato in Cosenza alla via Galluppi n. 60 presso lo studio dell'avv. Teresa M. Faillace (c.f. FLL TSM 69L46 D086P) che lo rappresenta e difende in virtù di procura che, sottoscritta anche digitalmente, viene allegata al deposito telematico del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 comma 5 D.M. n. 44/2011 e che dichiara di voler ricevere notifiche e/o comunicazioni relative al presente procedimento al fax 0684 / 1860587 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata: *avvteresamariafaillace@cnfpec.it*;

PREMESSO

1 - che ricorrono nella fattispecie *de qua* i presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 6 e seguenti, legge n. 3/2012 successive modifiche e, segnatamente:

a) il Sig. D'Ambrosio risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata Legge, trovandosi "in una situazione di perdurante



squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”;

b) il sig. D'Ambrosio è qualificabile come consumatore, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, lett. b della Legge n. 3/12, essendo *“debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”*;

2 - che il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/2012;

3 - che lo stesso non ha utilizzato, nei precedenti cinque anni, alcuna delle procedure di cui alla medesima Legge n. 3/2012 e non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione dell'accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del Consumatore;

4 - che il ricorrente, sempre conformemente al dettato normativo, ha inoltre presentato istanza ai sensi dell'art. 15, comma 9, della citata L. 3/12, al fine di ottenere la nomina di professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi, così da poter usufruire delle procedure previste dalla summenzionata normativa;

5 - che all'esito di tale istanza, il Giudice ha nominato quale



professionista incaricato per lo svolgimento delle funzioni e delle attività dell'Organismo di Composizione della Crisi il dott. Pierluigi Pisani, che ha accettato l'incarico conferito;

6 - che il sig. D'Ambrosio per il tramite della dott.ssa Beatrice Guccione ha inviato al professionista incaricato il piano del consumatore (doc. 1), che si allega alla presente con tutta la documentazione in esso contenuta e che deve intendersi qui integralmente trascritto;

7 - che la scrivente difesa ha quindi chiesto al suddetto professionista la redazione della relazione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, L. 3/12, contenente l'attestazione sulla fattibilità del piano;

8 - che il dott. Pisani ha pertanto provveduto a redigere la richiesta relazione (doc. 2), che si deposita insieme ai relativi allegati, attestando la fattibilità del piano del consumatore proposto dal sig. D'Ambrosio.

Tutto ciò premesso il Sig. Antonio D'Ambrosio, come in epigrafe rappresentato e difeso,

CHIEDE

che On.le Tribunale adito, svolte le formalità di rito, Voglia:

- ammetterlo alla procedura di piano del consumatore e,



conseguentemente, fissi con decreto l'udienza ex art. 12 *bis* L.3/12, disponendo le comunicazioni di rito del piano e del decreto;

- dichiarare la sospensione, con effetto immediato ed *inaudita altera parte*, della procedura esecutiva immobiliare, pendente presso il Tribunale di Cosenza - sez esecuzioni immobiliari - ed incardinata al n. R.E. 12/2020 per la quale in data 4.10.2021 il G.E. ha già delegato la vendita;

- disporre, inoltre, ai sensi dell'art. 10 comma 2, L. n. 3/2012, che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori, dal momento che ciò potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano medesimo;

- dichiarare, infine, la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali.

In via istruttoria, si allega la seguente documentazione:

- 1 - Piano del consumatore con documentazione allegata;
- 2 - Relazione del dott. Pierluigi Pisani attestante la fattibilità del piano con documentazione allegata;
- 3 - certificato di residenza del sig. Antonio D'Ambrosio;
- 4 - certificato di stato di famiglia del sig. Antonio D'Ambrosio;



Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia verte in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è soggetta al contributo fisso nella misura di € 98,00.

Cosenza, 6.10.2021

avv. Teresa M. Faillace





**Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione I Civile - Fallimentare**

Procedure composizione crisi da sovraindebitamento

Il Giudice designato alla trattazione della composizione di crisi da sovraindebitamento dott. Giorgio Previte,
vista la proposta di piano del consumatore presentata dal Sig. **D'Ambrosio Antonio**;

esaminata la relazione con attestazione di fattibilità presentata da parte del professionista nominato dal Tribunale, dott. Pierluigi Pisani;

letti gli atti ed i documenti;

ritenuta la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura ed in particolare:

- la competenza territoriale del Tribunale, essendo i ricorrenti residenti in Luzzi (CS) alla Contrada Cavoni;
- non essere il ricorrente a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012;
- non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012;
- non aver subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- aver fornito documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

ritenuta *prima facie* la sussistenza della documentazione necessaria per l'apertura della procedura ex art 12 bis L 3/2012 ed in particolare:

l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;

esaminata la proposta, la relazione allegata e l'integrazione alla stessa, del 21.3.2022, che consente –prima facie e salve diverse evidenze che verranno eventualmente rappresentate dai creditori- di sussumere la figura del ricorrente nella qualifica di consumatore –e quindi ammissibile l'accesso allo strumento prescelto del piano del consumatore- in ragione della natura cooperativa della società relativamente alla quale ha contratto parte della debitoria;

constatato che la proposta di accordo prevede la durata di 10 anni e la soddisfazione dei creditori nelle seguenti misure e/o percentuali:

- soddisfazione integrale delle spese in prededuzione;
- la soddisfazione integrale di tutti i privilegiati;
- il pagamento del 40,78% dei chirografi

Funzionale a far fronte alla seguente complessiva debitoria:

| Piano del consumatore | | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| Creditore | Importo debito | % soddisfazione | Importo soddisfatto |
| Professionisti | 14.086,38 | 100,00% | 14.086,38 |
| Mutuo | 92.856,21 | 100,00% | 92.856,21 |
| Comune di luzzi | 3.297,00 | 100,00% | 3.297,00 |
| ADER PRIVILEGIO | 15.481,72 | 100,00% | 15.481,72 |
| ADER CHIROGRAFO | 10.609,09 | 40,78% | 4.325,91 |
| Agenzia entrate non a ruolo | 4.352,78 | 100,00% | 4.352,78 |
| Totale | 140.683,18 | | 134.400,00 |

Con tale piano di pagamenti

| Tipologia passività | Creditori | Importo | RATE | rate | Importo rata |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|------------|----------------------|
| Spese prededucibili | OCC | € 8.832,31 | dalla n. 1 alla n.12 | 12 | 682,16 |
| | | | RATA N. 13 | 1 | 646,39 |
| | Avv. Falllace | € 3.647,80 | dalla n. 1 alla n.12 | 12 | 303,98 |
| | | | CTP Dott.ssa B. Guccione | € 1.606,26 | dalla n. 1 alla n.12 |
| Mutuo | Siena Npl 2018 srl | € 92.856,21 | Rata n. 13 | 1 | 473,61 |
| | | | dalla n. 14 alla n. 120 | 107 | 863,39 |
| Comune di luzzi | Comune di luzzi | € 3.297,00 | dalla n. 14 alla n. 120 | 107 | 30,81 |
| | | | | | |
| ADER PRIVILEGIO | ADER PRIVILEGIO | € 15.481,72 | dalla n. 14 alla n. 120 | 107 | 144,69 |
| | | | | | |
| ADER CHIROGRAFO | ADER CHIROGRAFO | € 4.325,91 | dalla n. 14 alla n. 120 | 107 | 40,43 |
| | | | | | |
| Agenzia entrate non a ruolo | Agenzia entrate non a ruolo | € 4.352,78 | dalla n. 14 alla n. 120 | 107 | 40,68 |
| | | | | | |
| TOTALE GENERALE | | € | | | |
| | | 134.400,00 | | | |

Ravvisata prima facie la meritevolezza del creditore e ritenuto allo stato non dover vagliare il profilo della convenienza o meno rispetto all'alternativa liquidatoria, salvo sottoposizione del profilo da parte dei creditori;

ritenuto per queste ragioni potersi sospendere

ritenuto quindi poter fissare udienza di omologa del piano, sottoponendo lo stesso previamente ai creditori;

ritenuto nondimeno che il piano debba essere attualizzato con la debitoria attuale, a successivamente alla comunicazione del presente provvedimento, ed entro dieci giorni prima dell'udienza;

ritenuto infatti che (vds Linee Guide dell'ufficio del 3.10.2018, successive al deposito del piano):

- a. *“Ai sensi dell’art. 9, co 3 quater, l. 3/2012, il deposito della proposta determina immediatamente la sospensione, ai soli effetti del concorso, del corso degli interessi convenzionali o legali (e, quindi, in sostanza, la cristallizzazione dei crediti a quella data), salvo che i crediti siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e nei limiti previsti dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;”*
- b. *“La cristallizzazione della massa debitoria si realizza, invece, con l’apertura del concorso, che per il piano del consumatore con la pubblicità dell’omologa (art. 12 ter, co 2, l. 3/2012). Fino a quel momento potranno, quindi, essere fatti valere eventuali crediti sopravvenuti (salve le facoltà spettanti ai creditori anteriori pretermessi dal piano o dall’accordo), mentre i crediti sorti successivamente potranno essere oggetto di riscossione secondo le regole generali. Considerato, pertanto, che l’ipotesi più frequente di sopravvenienza di crediti riguarda i crediti di natura erariale, gli OCC avranno cura di richiedere ad Agenzia delle Entrate Riscossione, a ridosso dell’udienza, un piano aggiornato dei crediti iscritti a ruolo”.*

ritenuto opportuno:

- concedere termine al ricorrente e OCC per apportare le eventuali modifiche al piano ed in ogni caso per aggiornarlo;
- concedere termine ai creditori per costituirsi ed esprimere il proprio parere in ordine al piano come proposto a seguito delle modifiche che verranno apportate;
- fissare udienza per l’esame sull’omologa del piano, così come verrà rideterminato;
- disporre nelle more la sospensione della procedura esecutiva, con imminente esperimento di vendita (17.5.22) al fine di evitare un’eventuale pregiudizio dato dal prosieguo della procedura;

ritenuto opportuno inoltre che il professionista OCC dia evidenza, entro 5 giorni prima dell’udienza, di eventuali osservazioni pervenute dai creditori che, pur non costituendosi, abbiano inteso far pervenire riscontro rispetto al piano al professionista;

P.Q.M.

Visto il procedimento per l’omologazione del piano del consumatore di cui all’art. 12 bis della l. 3/2012

FISSA

udienza davanti a sé per il giorno **21 giugno 2022 ore 9:45;**

ORDINA

- che la proposta -per come eventualmente precisata ed in ogni caso aggiornata/rimodulata entro il termine perentorio concesso- ed il presente decreto siano comunicati ai sensi dell’art. 12 bis comma 1 l.3/2012 a cura del professionista, designato come Organismo di Composizione della Crisi, a ciascun creditore presso la residenza o sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata, entro il giorno 21 maggio 2022;
- che il piano ed il presente decreto siano pubblicati sul sito www.tribunale.cosenza.giustizia.it a cura del medesimo professionista entro il 21 maggio 2022.
- che il professionista Dott.Pisani si assicuri del perfezionamento delle comunicazioni ai creditori e ne dia evidenza al Giudice con deposito in PCT entro il 30 maggio 2022;

- che il professionista Dott. Pisani entro il 16.5.2022 dia evidenza di eventuali osservazioni pervenute dai creditori che, pur non costituendosi, abbiano inteso far pervenire riscontro rispetto al piano al professionista

DISPONE

- che fino al momento in cui diverrà definitivo il provvedimento di omologa **non possano**, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive (compresa la procedura n. 12/20 Esec. Imm) né acquistati diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore

Si comunichi a cura della cancelleria al professionista con funzioni di OCC (Dott.Pisani), al ricorrente (avv. Teresa M. Faillace) nonché si trasmetta alla cancelleria esecuzioni immobiliari per l'inserimento da parte di questa nel fascicolo relativo (R.G 12/2020 E.I. con segnalazione al G:E. competente e trasmissione al professionista delegato della procedura esecutiva

Cosenza 9 maggio 2022

Il Giudice
Dott. Giorgio Previte

TRIBUNALE DI COSENZA

PROCEDURE COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

“D’ambrosio” R. G. n. 20/2021

Giudice Delegato: Dott. Giorgio Previte

Professionista OCC: Dott. Pierluigi Pisani

Oggetto: Deposito aggiornamento debitoria

Il sottoscritto Dott. Pierluigi Pisani, incaricato, con decreto del 17/02/2020 del Tribunale di Cosenza, ad assumere le funzioni di professionista per la composizione della crisi nell’ambito della procedura iscritta al n. 20/2021, in aderenza al provvedimento a firma della S. V. del 09/05/2022, con il quale si ordinava: *“aggiornare la debitoria cristallizzandola”* espone quanto segue.

Premesso che il piano presentato dal Sig. D'Ambrosio mette a disposizione una rata pari ad Euro 1.120,00, in ragione dell'integrazione offerta dal coniuge coobbligato in solido, Sig.ra Corallo nonché in ragione della sottoscrizione operata dai figli D'Ambrosio Francesco e D'Ambrosio Filomena, a garanzia della durata del medesimo piano, si procederà, di seguito, all’aggiornamento della debitoria del solo ricorrente il Sig. D’ambrosio essendo coniuge e figli solo coobbligati.

Preliminarmente lo scrivente evidenzia di aver provveduto alla richiesta di attualizzazione della posizioni a tutti i creditori inseriti nel piano.

All’esito della citata comunicazione ha provveduto a rispondere, in data 11.05.2022, l’Agenzia delle Entrate Riscossione

la quale provvede a precisare gli importi comprensivi anche delle somme precedentemente precisate da Agenzia delle Entrate e non ancora iscritte a ruolo. **(All. 1)**

In sintesi si riporta quanto evidenziato dal medesimo Ente che testualmente precisava “.. Per ciò che riguarda la posizione del signor D’AMBROSIO ANTONIO relativamente alle somme non ancora iscritte a ruolo e/o non ancora consegnate ad AdER, risultano i seguenti esiti.

ANNO D’IMPOSTA 2017

Somme dovute a seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi Unico/2018, ai sensi dell’art. 36 bis del DPR 633/72 (comunicazione di irregolarità notificata con compiuta giacenza) a titolo di Irpef, Addizionale Regionale, Addizionale Comunale, Sanzioni ed interessi per un Totale di Euro 3.888,88; Altresì, per l’anno d’imposta 2017 è presente esito di “controllo formale ex art. 36 ter del D.P.R. n. 600/73” in relazione ad una indebita detrazione di oneri del coniuge fiscalmente a carico.

L’Ufficio, pertanto, si riserva la facoltà di notificare al contribuente di che trattasi eventuali esiti a debito scaturenti dai controlli. Le somme a debito andranno aggiunte a quelle in questa sede certificate.

ANNO D’IMPOSTA 2018

Somme dovute a seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi Unico/2019, ai sensi dell’art. 36 bis del DPR 633/72 (comunicazione di irregolarità in corso di notifica) Addizionale Regionale, Addizionale Comunale, Sanzioni ed interessi per un Totale di Euro 463,09.

Orbene dette somme sono state nelle more iscritte a ruolo e precisamente in data 25.02.2021 con identificativa partita:

- Cartella n. 034R03420220003389226 per Irpef, Addizionale Regionale, Addizionale Comunale, Sanzioni ed interessi anno di imposta 2017 per € 4.176,60
- Cartella n. 034R03240220008852162164 per IRPEF art . 36 ter DPR 600/1973 anno di imposta 2017 per € 1.156,06;
- Cartella n. 034R03420210001775487000 per un totale di € 482,65 ad oggetto Addizionale Regionale, Addizionale Comunale, Sanzioni ed interessi anno di imposta 2018.

Alla luce di quanto sopra le somme indicate nel piano quale credito nei confronti dell’Agenzia dell’Entrate sarà di seguito imputato ad Agenzia delle Entrate Riscossione unitamente alle sanzioni i ed agli interessi medio tempore maturati, nonché delle somme iscritte a ruolo da parte del Comune di Luzzi e non contenute nella precisazione del credito originariamente pervenuta.

Si segnala che all’esito della pec inviata in data 10.05.2022 relativa alla richiesta di attualizzazione del Credito sia l’Agenzia delle entrate che il Comune di Luzzi non hanno fatto pervenire alcuna comunicazione. **(All. 2)**

Per quanto concerne invece il creditore ipotecario, Siena NPL 2018; questi, in data 18.05.2022, ha precisato che la somma dovuta dal debitore è pari ad € 92.856,21 oltre gli interessi di mora ed al netto degli incassi pervenuti che per un importo complessivo pari ad € 124.874,10. **(All. 3)**

Lo scrivente ha pertanto proceduto a determinare un piano di ammortamento applicando gli interessi legali, in luogo degli interessi di mora, sino al soddisfo e quantificato in misura complessiva di € 6.882,10. **(All. 4)**

Fatta questa premessa e previa applicazione della moratoria, che consente il pagamento delle spese prededucibili ed il contestuale slittamento, in un orizzonte temporale massimo di dodici, del pagamento dei creditori privilegiati si propone, in ragione dell'aumento delle somme dovute in privilegio, uno slittamento del piano di sole 6 rate e sino alla rata 126.

Orbene alla luce delle attualizzazioni operate il piano subisce una modifica in termini di percentuali di soddisfo, essendo di fatto aumentati gli importi relativi ai crediti privilegiati che restano comunque soddisfatti al 100%, ed, al fine di garantire la solvibilità del piano con la rata indicata all'interno della relazione, la percentuale del pagamento dei chirografi scende al 22,69%.

E' opportuno segnalare che l'unico chirografario è rappresentato da Agenzia Riscossione spa e che le somme in chirografo fanno riferimento per lo più a sanzioni ed interessi di mora.

Il piano rimodulato risulta essere così sintetizzato:

| Piano del consumatore | | |
|----------------------------|-----------------|---------------------|
| Creditore | % soddisfazione | Importo soddisfatto |
| Professionisti | 100,00% | 14.086,38 |
| Mutuo | 100,00% | 92.856,21 |
| Comune di Iuzzi | 100,00% | 3.297,00 |
| ADER PRIVILEGIO | 100,00% | 22.277,72 |
| ADER CHIROGRAFO | 22,69% | 1.882,50 |
| Interessi legali sul mutuo | 100,00% | 6.881,00 |
| Totale | | 141.280,81 |

Il prospetto dei pagamenti sarà pertanto il seguente:

| Tipologia passività | Creditori | Importo | Modalità di pagam. | rate | Importo rata |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------|------|--------------|
| Spese prededucibili | OCC | 8.832,31 | dalla rata n. 1 alla rata n.12 | 12 | 682,16 |
| | | | RATA N. 13 | 1 | 646,39 |
| | Avv. Faillace | 3.647,80 | dalla rata n. 1 alla rata n.12 | 12 | 303,98 |
| | CTP Dott.ssa B. Guccione | 1.606,26 | dalla rata n. 1 alla rata n.12 | 12 | 133,86 |
| Mutuo | Siena Npl 2018 srl | 92.856,21 | Rata n. 13 | 1 | 473,61 |
| | | | dalla rata n. 14 alla rata n. 120 | 107 | 863,39 |
| Interessi legali sul mutuo | Siena Npl 2018 srl | 6.881,00 | dalla rata n. 121 alla rata n. 124 | 4 | 1.120,00 |
| | | | rata n. 125 | 1 | 1.239,98 |
| | | | rata n. 126 | 1 | 1.160,76 |
| Comune di luzzi | Comune di luzzi | 3.297,00 | dalla rata n. 14 alla rata n. 120 | 107 | 30,81 |
| ADER PRIVILEGIO | ADER PRIVILEGIO | 22.277,72 | dalla rata n. 14 alla rata n. 120 | 107 | 208,20 |
| ADER CHIROGRAFO | ADER CHIROGRAFO | 1.882,50 | dalla rata n. 14 alla rata n. 120 | 107 | 17,59 |
| TOTALE GENERALE | | 141.280,81 | | | |

Lo scrivente resta in attesa delle determinazioni della S.V. in merito a quanto sopra esposto e si riserva di relazionare ulteriormente, qualora, nel corso della procedura, dovessero emergere ulteriori elementi.

Con osservanza.

Allegati:

1. *Precisazioni Agenzia Entrate Riscossione;*
2. *PEC Inviata ai creditori;*
3. *Precisazioni Siena NPL 2018;*
4. *Piano di ammortamento ;*

Cosenza 19 Maggio 2022

Il Professionista OCC
- Dott. Pierluigi Pisani -

